



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore STEFANO CHERTI

Riunione del 11/06/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 6 febbraio 2026 (e reclamo presentato in data 26 marzo 2025), la ricorrente riferisce che in data 5 aprile 2023, durante i lavori svolti dalla ditta edile presso il proprio immobile, si verificavano molteplici danni. La ricorrente lamenta il mancato risarcimento del danno cagionato dall'impresa edile assicurata con l'impresa convenuta, contestando inoltre all'impresa di non aver correttamente effettuato la perizia per la stima dei danni, di aver qualificato come sinistri separati eventi avvenuti nella medesima giornata (con conseguente applicazione di diverse franchigie) e di aver gravemente sottostimato il valore dei beni.

Inoltre, la ricorrente evidenzia come l'impresa aveva dichiarato di non poter formulare offerta transattiva senza autorizzazione del Curatore fallimentare dell'impresa edile. Tuttavia, in data 29 aprile 2025 la ricorrente comunicava il nulla osta del Giudice Delegato all'autorizzazione del Curatore, purché l'impresa comunicasse l'importo dell'offerta, che tuttavia non è mai stato trasmesso.



La ricorrente fonda la domanda di accertamento e condanna al corretto risarcimento dei danni, quantificati in euro 30.000,00 a titolo forfettario, sulla base dell'art.1917 cod.civ., asserendo che "l'assicuratore è obbligato a risarcire direttamente il terzo danneggiato, indipendentemente dalle vicende patrimoniali dell'assicurato. La franchigia contrattuale non è opponibile al terzo danneggiato e disciplina esclusivamente il rapporto interno tra compagnia e assicurato".

La ricorrente chiede che l'Arbitro Assicurativo condanni l'impresa al corretto risarcimento dei danni.

L'impresa, regolarmente costituita, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva, in quanto presentato da soggetto non legittimato. La ricorrente non è infatti parte contraente di alcun contratto assicurativo con la compagnia. Non trattandosi inoltre di fattispecie in ambito di R.C.A. o di responsabilità civile medica, la ricorrente "non è titolata ad esperire azione diretta nei confronti dell'odierna parte resistente".

In via secondaria, l'impresa eccepisce l'inammissibilità del ricorso sia per necessità di istruttoria tecnica relativa ad alcuni punti sollevati dalla ricorrente, quali "la non opponibilità delle franchigie e la loro illegittima applicazione multipla", "accertare che i danni derivano da un unico sinistro" e "accertare l'infondatezza della qualificazione di "smaltimento volontario"; sia per superamento dei limiti di valore di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, "Decreto"). Nel caso di specie, la ricorrente ha formulato una richiesta di condanna per un importo pari a euro 30.000,00.

Nel merito, l'impresa dichiara di essersi attivata con proprio fiduciario per la gestione del sinistro e dagli accertamenti tecnici effettuati emergeva che la ditta assicurata cagionava molteplici danni in più occasioni temporali e in varie parti del fabbricato durante i lavori di efficientamento energetico commissionati.

Dagli esiti peritali sarebbe emerso che non tutti i comportamenti colposi dell'impresa edile sono coperti dalla garanzia assicurativa e che essendosi verificati più eventi distinti, devono essere applicate più franchigie, effettivamente non opponibili al terzo danneggiato in caso di liquidazione. La compagnia, venuta a conoscenza del fatto che l'azienda assicurata era stata posta in liquidazione, comunicava al Curatore l'importo dei danni coperti dalle garanzie di polizza (pari ad euro 10.599,00 al lordo delle singole franchigie applicate per ciascun evento sinistroso). Per tale somma restava in attesa dell'autorizzazione al pagamento verso la danneggiata, mai pervenuto.

Alla luce di quanto eccepito e controdedotto, l'impresa in via preliminare chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 8, comma 4 e dell'art. 9 comma 1 lett. d) del Decreto, per "carenza di legittimazione attiva"; chiede inoltre che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso per superamento dei limiti di valore di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto; nonché che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso per necessità di istruttoria tecnica ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Decreto.

Nel merito l'impresa insiste per l'infondatezza della domanda avversaria.

DIRITTO



La controversia portata all'attenzione del Collegio riguarda una richiesta di risarcimento danni in favore della ricorrente per alcuni lavori svolti nell'abitazione della ricorrente stessa causati da un'impresa edile assicurata con l'odierna resistente.

Tuttavia, prima entrare nel merito delle doglianze della ricorrente non può non essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) del "Decreto" per essere stato presentato da un "soggetto non legittimato".

Sul punto è utile ricordare come la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che, in materia di assicurazione della responsabilità civile, "il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso" (Cass. civ., sez. III, ordinanza, 25 febbraio 2021, n. 5259) e che "in forza del comma 2 dell'art. 1917 c.c. - che prevede la facoltà dell'assicuratore, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta e l'obbligo del medesimo assicuratore di provvedere al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede - non vengono a mutare i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre e soltanto l'assicuratore e l'assicurato" (Cass. civ, sez. III, 5 dicembre 2011, n. 26019).

Nello stesso senso è, altresì, orientata la giurisprudenza di merito, secondo la quale "nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato, e ciò anche nell'eventualità in cui l'indennità venga pagata - materialmente - direttamente al terzo ai sensi dell'art. 1917, comma secondo cod. civ", non potendo sussistere, in questi casi, un rapporto immediato e diretto tra l'impresa di assicurazione del danneggiante ed il terzo danneggiato, con la precisazione che "quest'ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore" (Tribunale dell'Aquila, 17 maggio 2023, n. 358, cfr. *ex multis* Tribunale Crotone, 08 aprile 2020, n. 341 e Corte d'Appello di Milano, 14 dicembre 2016, n. 4263).

Pertanto, non essendo possibile rintracciare alcun riferimento normativo o, al più, contrattuale, che preveda un'azione diretta del terzo danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, questo Collegio ritiene fondata l'eccezione preliminare sollevata dall'impresa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

Per la Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA